



Comune di Savona

PATTO DI COLLABORAZIONE “PROGETTO VALORIZZAZIONE PARCO MARABOTTO”

VISTI gli articoli 2, 3, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e l'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO nello specifico l'art. 118, comma 4 della Costituzione che, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/10/2022 è stato approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”;
- con nota presentata a mano nr. 94628 del 22/12/2022 è stato proposto dal Gruppo informale “LEZE E N'TA CIABREA”, rappresentato dalla Sig.ra Alba Barabino, il patto di collaborazione relativo al “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCO MARABOTTO”;
- in data 21/02/2023 presso la Sede Comunale si è riunita l'Assemblea dei beni comuni prevista dal Regolamento per la valutazione della proposta di patto di collaborazione pervenuta dal Gruppo informale “LEZE E N'TA CIABREA”, e sono state discusse le finalità e modalità di attuazione del patto in oggetto, alla presenza dei rappresentanti del Gruppo informale proponente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 20/07/2023 si è provveduto ad approvare la proposta del Gruppo informale “LEZE E N'TA CIABREA” e lo schema del patto siglato successivamente l'approvazione in data 03/08/2023 dal Dirigente del Settore LLPP e Ambiente quale rappresentante dell'Ente e il rappresentante del Gruppo informale, con durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione e giunto a naturale scadenza;
- con nota presentata via e-mail nr. 96541 del 18/11/2024 è stato proposto dal Gruppo informale con nuova denominazione “VIVERE LEZE”, rappresentato dalla Sig.ra Gilda Rossi, e composto da "U Pregon", SMS F.lla Leginese, Parrocchia S. Ambrogio, Confraternita S. A, brogio, U.S. Legino, ANPI Legino, Savona Rugby e Legambiente, il patto di collaborazione relativo al “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCO MARABOTTO”, annuale, non vincolante;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21/02/2025 si è provveduto ad approvare la proposta del Gruppo informale “VIVERE LEZE” e lo schema del presente atto in quanto rispetta le finalità perseguite con i patti di collaborazione previsti da Regolamento;

Il Comune di Savona, CF 00175270099, P.IVA 00318690096 con sede in Savona, Corso Italia 19 nella persona dell'Ing. Marco Delfino in qualità di Dirigente del Settore LLPP e Ambiente quale rappresentante dell'Ente

e

Il Gruppo informale "VIVERE LEZE" rappresentato dalla Sig.ra Gilda Rossi, nata a _____, il _____, in qualità di rappresentante del Gruppo informale "LEZE E N'TA CIABREA":

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

1. Il presente accordo definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Savona e il Gruppo informale "VIVERE LEZE", per le attività oggetto del patto di collaborazione, previste nell'ambito del "PROGETTO VALORIZZAZIONE PARCO MARABOTTO", aventi quali obiettivi cardine la riconnessione del parco con la vita di quartiere mediante valorizzazione dell'area, manutenzioni, sorveglianza e organizzazione di iniziative (quali feste di quartiere, attività per bambini, iniziative culturali e artistiche, attività motoria, educazione ambientale), attività di educazione ambientale, prevedendo eventuali collaborazioni con realtà di volontariato/cooperative sociali.

Art. 2 Oggetto intervento

1. Parco Marabotto - Via G. Chiabrera – Quartiere di Legino

Art. 3 Durata della collaborazione e cause di sospensione o conclusione anticipata

1. Il presente patto ha una durata di n. 1 anno a decorrere dalla sottoscrizione del patto, con possibilità di rinnovo secondo le modalità previste dal Regolamento;

2. L'inosservanza del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, e la realizzazione di attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto del Patto può costituire causa di risoluzione anticipata dell'accordo;

3. Ciascuna delle parti può risolvere anticipatamente il presente Patto mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni.

Art. 4 Modalità d'azione, strumenti operativi e limiti dell'intervento dei soggetti coinvolti

1. Le attività di cura oggetto del presente Patto svolte dai cittadini attivi sono svolte a titolo gratuito e non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune di Savona.

2. I cittadini attivi che partecipano al progetto oggetto del presente atto rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle proprie attività.

3. Il Gruppo informale "VIVERE LEZE" si impegna, secondo quanto indicato nella proposta trasmessa a mano con nota prot. nr. 96541 del 18/11/2024, a sviluppare il progetto secondo le seguenti modalità:



- 1) effettuare sorveglianza, limitatamente all'attività di apertura e chiusura dei cancelli del parco, ed eventuali segnalazioni (garantire l'apertura e chiusura del parco sulla base di orari preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale);
 - 2) effettuare piccole manutenzioni dell'area oggetto del patto;
 - 3) organizzare attività (feste di quartiere, giochi dedicati ai bambini, spettacoli teatrali, iniziative culturali e artistiche e attività motoria) oltre ad attività di educazione ambientale;
 - 4) eventuali collaborazioni con realtà di volontariato/cooperative sociali.
4. Il Gruppo informale potrà avvalersi di collaborazioni con altre associazioni/gruppi informali che hanno presentato proposte analoghe;
5. Il Gruppo informale "VIVERE LEZE" si impegna a non destinare i beni e luoghi a scopi differenti e a non realizzare in alcun modo attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto del patto.
6. Il Gruppo informale "VIVERE LEZE" provvederà, a seguito della firma del presente patto, a comunicare al Comune di Savona il nominativo del referente degli interventi manutentivi previsti, quale referente per gli Uffici comunali competenti. Provvederà altresì a comunicare all'Ufficio Comunale competente l'avvio e l'ultimazione delle attività.
7. Considerata la multidisciplinarietà del presente patto di collaborazione, per le varie attività potranno essere altresì coinvolti altri Settori del Comune oltre a quello firmatario del patto stesso.
8. Il Comune di Savona si impegna a:
- fornire beni materiali e/o beni di consumo o rimborsare le spese sostenute esclusivamente per acquisto di beni di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste nel presente patto e nei limiti delle effettive disponibilità. Non verranno riconosciuti rimborsi spese per acquisti non preventivamente autorizzati dagli Uffici competenti;
 - prevedere l'affiancamento del personale comunale degli Uffici competenti al fine di concordare con i proponenti gli interventi previsti e di monitorare l'andamento delle attività;
 - promuovere le attività sui canali istituzionali digitali.

Art. 5 Strumenti di controllo e monitoraggio

1. Ai fini della misurazione e valutazione delle attività di collaborazione previste ai sensi dell'art. 17 del Regolamento si allega al presente patto il modello di relazione A) da presentare agli Uffici competenti alla conclusione del progetto, salvo eventuali monitoraggi intermedi da concordare.

Art. 6 Misure di pubblicizzazione

1. Il Comune si impegna a dare adeguata forma di pubblicità al presente Patto mediante pubblicazione nella sezione dedicata sul sito istituzionale.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Il Comune provvederà alla copertura assicurativa, previa obbligatoria comunicazione da parte del gruppo informale delle persone coinvolte nelle attività specifiche previste nel patto stesso.

Art. 8 Disposizioni finali



1. Per quanto non contemplato dal presente Patto, si fa riferimento a quanto previsto dal "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani".


Art. 9 Controversie

1. In caso di controversie tra le parti del Patto o tra queste e soggetti terzi è possibile esperire un tentativo di conciliazione avanti al Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Savona, il 25/02/2025

Il Gruppo informale
"VIVERE LEZE"
La Rappresentante
Sig.ra Gilda Rossi



Il Dirigente
Settore LLPP e Ambiente
Ing. Marco Delfino

